

## Sunto del ricorso

La ricorrente è titolare di farmacia rurale sussidiata; la qualifica prevede, fra l'altro, l'applicazione di una disciplina di favore nell'ambito dei concorsi pubblici per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, così da valorizzare l'impegno dei professionisti dedicati ai territori più disagiati.

In particolare l'art. 9 L. n. 221/1968 prevede che ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori, sia riconosciuta una maggiorazione sul punteggio conseguito in base ai titoli relativi all'esercizio professionale.

La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico regionale straordinario per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo, bandito ex art. 11 D.L. 24.1.2012, n. 1 con DGR n. 775/2012 confidando nell'assegnazione del punteggio premiale.

Senonché, ad esito del concorso nessun punteggio aggiuntivo è stato assegnato alla ricorrente oltre a quello massimo di 35 punti conseguibile per l'esercizio professionale; da qui l'impugnazione per il seguente motivo:

- 1) Violazione dell'art. 9 L. 221/1968 - Disparità di trattamento - Illogicità e contraddittorietà manifesta.

La norma ha carattere premiale e non ha trovato applicazione per la ricorrente che, avendo raggiunto il massimo del punteggio, non ha goduto della maggiorazione a differenza degli altri concorrenti.

L'esame del Bando di concorso ed il rinvio al DPCM 298/1994 non escludono la possibilità di applicare il criterio de quo diversamente si privilegierebbe coloro che hanno una minore anzianità di servizio alterando il rapporto proporzionale fra attività professionale e punteggio conseguibile.

La mancata applicazione della norma in questione ha conseguenze abnormi sul piano della logica e dell'imparzialità dell'agire dell'amministrazione.